

Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche (Ordinanza sul registro LPPsi)

del 6 luglio 2016 (Stato 1° febbraio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2011¹
sulle professioni psicologiche (LPPsi),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro delle professioni psicologiche.

² Il registro delle professioni psicologiche contiene dati relativi a:

- a. i titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi;
- b.² i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale;
- c. le persone che si sono annunciate secondo l'articolo 23 LPPsi.

Art. 2 Autorità competenti

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni psicologiche.

² Coordina la fornitura dei dati, in particolare quelli forniti dai servizi cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione.

³ Concede i diritti individuali per il trattamento dei dati e l'accesso al registro delle professioni psicologiche.

RU 2016 2603

¹ RS 935.81

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione di dati

Art. 3 Contenuto del registro

¹ Il registro delle professioni psicologiche contiene i seguenti dati relativi ai titolari di un titolo federale di perfezionamento e di un titolo estero di perfezionamento riconosciuti nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi:

- a. il cognome e i nomi, i cognomi precedenti;
- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. le cittadinanze;
- e. il numero d'identificazione della persona (GLN³);
- f. il diploma universitario in psicologia riconosciuto con Paese e data di rilascio del diploma;
- g.⁴ i titoli federali di perfezionamento con luogo e data di rilascio nonché il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile;
- h.⁵ i titoli esteri di perfezionamento riconosciuti con Paese e data di rilascio, il nome del ciclo di perfezionamento e la sua organizzazione responsabile nonché la data del riconoscimento da parte della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo);
- i. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- j. la data del decesso.

² Per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale il registro contiene:⁶

- a. i dati di cui al capoverso 1;
- b. uno dei due seguenti stati dell'autorizzazione:
 1. autorizzazione rilasciata,
 2. nessuna autorizzazione;
- c.⁷ i Cantoni che hanno rilasciato l'autorizzazione (Cantoni di autorizzazione), con data di rilascio e, se del caso, la data della scadenza dell'autorizzazione;

³ GLN è l'acronimo di: «Global Location Number».

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

- d. la base in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione secondo l'articolo 24 o 49 capoverso 3 LPPsi;
- e. l'indirizzo dello studio, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici;
- f. le competenze linguistiche secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi;
- g. le restrizioni dell'autorizzazione e gli oneri di cui all'articolo 25 LPPsi con la data e la relativa descrizione;
- h. il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo l'articolo 26 LPPsi con la data;
- i. le restrizioni dell'autorizzazione soppresse con la data della soppressione;
- j. i motivi del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione;
- k. le misure disciplinari di cui all'articolo 30 LPPsi con la data e il motivo della decisione.

³ Per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 LPPsi, il registro delle professioni psicologiche contiene:

- a. i dati di cui ai capoversi 1 lettere a-f e 2 lettera k;
- b. i Cantoni nei quali la persona interessata si è annunciata, con la data dell'annuncio;
- c. i titoli di perfezionamento verificati con data di emissione, luogo e Paese di rilascio nonché data del riconoscimento della verifica da parte della PsiCo.

Art. 4 Ufficio federale della sanità pubblica

¹ L'UFSP iscrive nel registro delle professioni psicologiche:

- a. per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-g e j;
- b.⁸ per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, l'indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2.

² L'UFSP registra i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche

La PsiCo iscrive nel registro delle professioni psicologiche:⁹

- a. per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h; e
- b.¹⁰ per le persone annunciate secondo l'articolo 23 capoverso 1 LPPsi, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e e 3 lettera c.

Art. 6 Cantoni

¹ Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni psicologiche:

- a. per i titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione, i dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere b–h;
- b.¹¹ per i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l'articolo 23 LPPsi, la data dell'annuncio.

² Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio all'UFSP i dati degni di particolare protezione seguenti concernenti gli psicoterapeuti che esercitano la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale:¹²

- a. le restrizioni dell'autorizzazione soppresse e la data della soppressione;
- b. il motivo del rifiuto o della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con la data;
- c. gli avvertimenti con il motivo e la data;
- d. gli ammonimenti con il motivo e la data;
- e. la comminazione di una multa con la data, il motivo e l'importo della multa;
- f.¹³ i divieti temporanei di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;
- g.¹⁴ il divieto definitivo di esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 7 Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica (UST) iscrive nel registro delle professioni psicologiche il numero IDI per tutte le persone iscritte che gestiscono una propria impresa.

Art. 8 Organizzazioni responsabili del perfezionamento

Le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono all'UFSP i dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d nonché f e g concernenti:

- a. i titolari di un titolo di perfezionamento in psicoterapia considerato titolo federale secondo l'articolo 49 capoversi 1 e 2 LPPsi;
- b. i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all'articolo 8 LPPsi.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati**Art. 9** Qualità dei dati

¹ Il Dipartimento federale dell'interno può stabilire i requisiti di qualità e il formato dei dati da fornire.

² I fornitori di dati garantiscono che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni.

³ Garantiscono in particolare che solo dati corretti e completi vengano iscritti nel registro delle professioni psicologiche oppure forniti o comunicati ai servizi competenti.

Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

¹ I dati accessibili al pubblico possono essere consultati attraverso Internet o su richiesta.

² I dati accessibili al pubblico solo su richiesta sono designati come tali nell'allegato 1.

Art. 11 Accesso tramite un'interfaccia standard

¹ L'UFSP consente ai seguenti utenti di accedere ai dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard:

- a. i fornitori di dati;
- b. i servizi pubblici e privati incaricati dell'adempimento di compiti legali oppure in grado di dimostrare di avere un compito d'interesse pubblico.

² I fornitori di dati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti nell'ambito della LPPsi.

³ I servizi pubblici e privati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti. L'accesso è concesso solo su richiesta scritta.¹⁵

⁴ L'UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b che hanno accesso ai dati tramite l'interfaccia standard.

Art. 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca

¹ L'UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni psicologiche accessibili al pubblico:

- a. l'UST, annualmente e gratuitamente per scopi statistici;
- b. servizi pubblici e privati, in forma anonimizzata, per scopi di ricerca, purché dimostrino che il progetto di ricerca è d'interesse pubblico e che i dati sono necessari al progetto.

² Mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b unicamente su domanda scritta.¹⁶

Art. 13 Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alle autorità cantonali

¹ Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione possono chiedere per via elettronica informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2.

² L'UFSP comunica all'autorità cantonale i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 mediante un collegamento securizzato.

Art. 14 Comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata

¹ La persona iscritta nel registro delle professioni psicologiche può chiedere all'UFSP per via elettronica o per scritto informazioni sui dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 che la concernono.

² Per ottenere le informazioni per via elettronica deve chiedere all'UFSP un nome utente e una password.

³ L'UFSP comunica alla persona interessata i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 che la concernono mediante un collegamento securizzato.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 131).

Art. 15 Modifica dei dati

¹ L'UFSP, la PsiCo, i Cantoni e l'UST sono responsabili dei dati che iscrivono nel registro delle professioni psicologiche in virtù degli articoli 4, 5, 6 capoverso 1 e 7.

² I Cantoni presentano all'UFSP una domanda per via elettronica per modificare i dati che hanno comunicato in virtù dell'articolo 6 capoverso 2.

³ Le organizzazioni responsabili del perfezionamento presentano all'UFSP una domanda per via elettronica per modificare i dati che hanno comunicato in virtù dell'articolo 8.

⁴ Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 16 Domanda di modifica da parte delle persone interessate

¹ Le persone iscritte nel registro delle professioni psicologiche possono presentare una domanda per via elettronica per modificare i dati inesatti o mancanti che le concernono.

² A tal fine devono chiedere all'UFSP un nome utente e una password.

Art. 17 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche

¹ Le iscrizioni nel registro delle professioni psicologiche sono cancellate o eliminate e anonimizzate secondo l'articolo 43 LPPsi.

² L'UFSP adotta le disposizioni necessarie per garantire la cancellazione e l'eliminazione dei dati in tempo utile.

Sezione 4: Costi ed emolumenti**Art. 18** Ripartizione dei costi

¹ L'UFSP assicura la programmazione, la gestione e l'ulteriore sviluppo del registro delle professioni psicologiche.

² Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

³ I costi per il collegamento e gli adeguamenti all'interfaccia standard secondo l'articolo 11 sono a carico degli utenti.

Art. 19 Emolumenti

¹ Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell'onere:

- a.¹⁷ un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti; e
- b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

² Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.

^{2bis} Per il trattamento della domanda e l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere.¹⁸

³ Gli emolumenti per l'utilizzazione dei dati secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell'onere risultante dal trattamento e dall'anonimizzazione dei dati.

^{3bis} Quando l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.¹⁹

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁰ sugli emolumenti.

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 20

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti contro la perdita, nonché contro il trattamento, la consultazione o la sottrazione da parte di persone non autorizzate.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 131).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 131).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 131).

²⁰ RS **172.041.1**

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21²¹

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 131).

*Allegato*²²
(art. 3–8 e 10–17)

Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

Dati nel registro	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
	Pubbl.	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	PI	UST
Dati personali di base							
Cognome e nome/i	L	A	L	A	B, E	E	G
Cognome/i precedente/i*	L	A	L	A	B, E	E	G
Data di nascita*	L	A	L	A	B, E	E	G
Anno di nascita	L	A	L	A	B, E	E	G
Sesso	L	A	L	A	B, E	E	G
Lingua di corrispondenza*	L	A	L	A	B, E	E	G
Cittadinanza/e	L	A	L	A	B, E	E	G
Numero d'identificazione della persona (GLN)	L	A	L	A	L	E	G
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)	L	L	L	L	L	E	A
Data del decesso*		A	C	C	C		G
Dati sui diplomi di formazione e perfezionamento							
Diploma universitario svizzero in psicologia riconosciuto con data e luogo di rilascio	L	A	L	L	B, E	E	G

²² Aggiornato dal n. II dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU **2020** 131).

Dati nel registro	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
	Pubbl.	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	PI	UST
Diploma universitario estero in psicologia riconosciuto con data e Paese di rilascio	L	L	L	A	L	E	G
Titolo federale di perfezionamento con data e luogo di rilascio; nome del ciclo di perfezionamento e sua organizzazione responsabile	L	A	L	L	B, E	E	G
Titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data e Paese di rilascio, nome del ciclo di perfezionamento e sua organizzazione responsabile nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo	L	L	L	A	L	E	G
Dati sui titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione							
Stato dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Cantone/i di autorizzazione e data di rilascio e, se del caso, della scadenza dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Base per il rilascio dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Indirizzo dello studio, numero/i di telefono e indirizzo di posta elettronica	L	L	A	L	L	E	G
Competenze linguistiche	L	L	A	L	L	E	G
Restrizioni dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Oneri	L	L	A	L	L	E	G
Descrizione delle restrizioni e degli oneri*	L	L	A	L	L	E	G
Revoca dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Rifiuto dell'autorizzazione	L	L	A	L	L	E	G
Dati sui fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni							

Dati nel registro	Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi						
	Pubbl.	UFSP	Cantoni	PsiCo	Org. perf.	PI	UST
Cantone/i in cui è stata annunciata la prestazione e data dell'annuncio	L	L	A	L	L	E	G
Titolo estero di perfezionamento verificato con data e Paese di rilascio	L	L	L	A	L	E	G
Data della verifica da parte della PsiCo	L	L	L	A	L	E	G
Dati degni di particolare protezione**							
Restrizioni dell'autorizzazione soppresse e data della soppressione		A, F	C, D, E			D, E	
Motivo della revoca dell'autorizzazione di esercitare la professione con data		A, F	C, D, E			D, E	
Motivo del rifiuto dell'autorizzazione di esercitare la professione con data		A, F	C, D, E			D, E	
Indicazione sull'esistenza di misure disciplinari		A	C, D, E			D, E	
Avvertimento con motivo e data		A, F	C, D, E			D, E	
Ammonimento con motivo e data		A, F	C, D, E			D, E	
Comminazione di una multa con data, motivo e importo della multa		A, F	C, D, E			D, E	
Divieti temporanei di esercitare la professione con motivo nonché date di inizio e di fine		A, F	C, D, E			D, E	
Divieto definitivo di esercitare la professione con motivo e data		A, F	C, D, E			D, E	

Diritti e obblighi		Fornitori di dati / utenti dei dati	
A	Iscrizioni, modifiche e cancellazione di dati	UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
B	Fornitura di dati	PsiCo	Commissione delle professioni psicologiche
C	Comunicazione di dati	Cantoni	Cantoni
D	Domanda di visione dei dati	Org. perf.	Organizzazioni responsabili del perfezionamento
E	Domanda di modifica	Pubbl.	Pubblico
F	Comunicazione di dati degni di particolare protezione su domanda	PI	Persona iscritta
G	Utilizzazione gratuita dei dati	UST	Ufficio federale di statistica
L	Lettura		
Vuoto	Nessun diritto e/o obbligo		
*	Non pubblicato su Internet		
**	Dati non accessibili al pubblico		

